COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 1995

che modifica la decisione 89/540/CEE relativa all'organizzazione di un esperimento temporaneo in materia di commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione

(95/431/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 13 bis,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (2), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 13 bis,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (3), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia et della Svezia, in particolare l'articolo 13 bis,

vista la direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (4), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 12 bis,

considerando che la decisione 89/540/CEE della Commissione (5) ha disposto l'organizzazione di un esperimento temporaneo a livello comunitario al fine di valutare se le ispezioni sul campo non ufficiali possano semplificare le procedure relative alla certificazione ufficiale delle sementi previste dalle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE senza che ne derivi un calo significativo della qualità delle sementi;

considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita nel corso dell'esperimento, il cui termine è fissato al 30 giugno 1996, risulta evidente la necessità di modificare la suddetta decisione per consentire di trarre adeguate conclusioni dai risultati dell'esperimento in questione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2, lettera g) della decisione 89/540/CEE è sostituito dal seguente:

« g) i) Gli Stati membri possono provvedere affinché vengano organizzati esami di laboratorio ufficiali relativi all'identità e alla purezza varietale delle sementi, mediante processi d'identificazione morfologici, fisiologici o biochimici effettuati in casi adeguati, nella misura in cui si ritenga che detti esami di laboratorio possano apportare informazioni supplementari ai risultati dei controlli a posteriori.

ii) Per le specie in relazione alle quali gli Stati membri provvedono a siffatti esami in combinazione con i controlli ufficiali a posteriori di cui alla precedente lettera e), le percentuali del 10 % e del 20 % di cui alla procedente lettera c) sono sostituite rispettivamente dal 5 % e dal 15 %.

iii) L'esito negativo di tali esami determina di norma l'esclusione dalla certificazione per le sementi ottenute dalla partita in questione. »

(1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2290/66.
(2) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66.
(3) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66.
(4) GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3.
(5) GU n. L 286 del 4. 10. 1989, pag. 24.

Articolo 2

All'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 89/540/CEE, dopo l'ultimo trattino è aggiunto il trattino seguente :

« — i risultati degli esami di laboratorio ufficiali condotti ai sensi dell'articolo 2, lettera g). »

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione